



Grosseto 30/07/2007

Prot. 351/3

A TUTTI GLI ISCRITTI ALL'ALBO PROFESSIONALE
LORO SEDI

OGGETTO: DISPENSAZIONE AL PUBBLICO DI MEDICINALI:
VIGILANZA DEGLI ORDINI SUL COMPORTAMENTO DEGLI
ISCRITTI

La Federazione Nazionale degli Ordini con propria circolare n. 7001 del 24 luglio scorso ha invitato tutti gli Ordini - in merito all'argomento descritto nell'oggetto - sulla necessità di vigilare sullo scrupoloso rispetto da parte di tutti gli iscritti all'albo professionale, degli obblighi imposti loro dalla legge in materia di dispensazione al pubblico di medicinali.

Pertanto, si richiama l'attenzione sui seguenti doveri professionali:

1. La dispensazione dei medicinali al pubblico deve essere effettuata esclusivamente e personalmente dal farmacista. In proposito si rammenta che **l'esercizio abusivo della professione di farmacista** è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516 (art. 348 del codice penale). La medesima sanzione è applicabile nei confronti del farmacista che consenta o agevoli lo svolgimento di attività professionale da parte di personale non abilitato e non iscritto all'Albo, il quale risponde, a titolo di concorso nel reato, dello stesso delitto di esercizio abusivo della professione (art. 110 codice penale).

Al riguardo si evidenzia altresì che, in base a quanto stabilito dall'art. 8 della legge n. 175/1992 **l'Ordine deve irrogare l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a un anno** nell'ipotesi in cui il farmacista permetta o comunque agevoli l'esercizio abusivo della professione.

Sotto il profilo deontologico, inoltre, si ricorda che, in base all'**art. 3 del nuovo Codice Deontologico**, al farmacista è vietato porre in essere, consentire o agevolare a qualsiasi titolo l'esercizio abusivo della professione.

2. I farmacisti hanno l'obbligo di vendere i medicinali assoggettati a prescrizione medica solo a seguito di presentazione di regolare ricetta medica.

Al riguardo si rammenta che l'art. 148 del DLgs 219/2006 prevede **sanzioni per il farmacista che venda un medicinale senza la necessaria ricetta**; in particolare, è soggetto alla sanzione amministrativa da 300 euro a 1.800 euro il farmacista che vende un medicinale assoggettato a prescrizione ripetibile senza presentazione della ricetta e, alla sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro, il farmacista che vende un medicinale assoggettato a prescrizione da

rinnovare volta per volta senza presentazione della ricetta. In tale ultimo caso l'autorità amministrativa competente può inoltre ordinare la chiusura della farmacia da quindici a trenta giorni.

Per quanto riguarda, invece, i medicinali **veterinari**, l'art. 108 del DLgs 193/2006, commina la sanzione amministrativa da euro 1.549 a euro 9.296 per chiunque fornisca medicinali veterinari senza la necessaria prescrizione.

In materia di **stupefacenti** il DPR 309/1990 prevede, all'art. 45, una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600, salvo che il fatto costituisca reato, per il farmacista che contravvenga agli obblighi stabiliti dal medesimo DPR 309/1990 per la dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B, C, D ed E.

Si rammenta inoltre che, in base all'**art. 24 del nuovo Codice Deontologico**, il farmacista deve respingere le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.

*

E' superfluo sottolineare che comportamenti che consentano o tollerino l'abusivismo professionale, o che comportino la cessione di medicinali al pubblico senza presentazione di ricetta medica quando prevista, ledono in modo gravissimo l'immagine della professione, tra l'altro in un momento particolarmente delicato qual è quello attuale, ove, anche in ambito europeo, oltre che nazionale, si mettono da più parti in discussione i principi fondamentali del servizio farmaceutico.

Si ribadisce inoltre quanto sia invece importante garantire ai cittadini il rigoroso filtro professionale di un farmacista nell'accesso al farmaco.

Si ricorda a tutti i Colleghi che gli Ordini, hanno la facoltà - prevista dal sopra richiamato art. 8 della legge n. 175/1992 - a promuovere periodiche e frequenti ispezioni, sia richiedendole alle competenti autorità (ASL, NAS dei Carabinieri, Regione ecc.), sia attivando apposite Commissioni di vigilanza ; considerato che nell'ambito dei poteri di vigilanza per la conservazione del decoro professionale previsti dall'art. 3 lettera b) del DLgs CPS 233/1946, gli Ordini possono procedere anche direttamente ad accertamenti e controlli.

In tal senso, a suo tempo, si è pronunciata anche la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (cfr decisioni n. 35/1965 e n. 21/1970).

Pertanto, dopo quanto sopra, si invitano i Colleghi ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa.

Distinti saluti.

IL
PRESIDENTE
(Dott. Marcello Cerboneschi)